



COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di Ancona

BANDO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOSTEGNO
ALL'ACCESSO DEGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE
legge 431/98 art. 11- d.g.r. 1288/2009 - anno 2020

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Visti:

- l' art. 11 della Legge n.431 del 9 dicembre 1998 e ss.mm.ii.
- il D.M. LL.PP. 7 giugno 1999;
- l'art. 12 della Legge Regionale n. 36 del 16 dicembre 2005;
- l'art. 11 della Legge n. 133 dello 06 agosto 2008;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;
- le DDGR Regione Marche n. 1288/2009, n. 193/2010, 943/2012 (modalità di funzionamento del Fondo);
- le DDGR Regione Marche n. 1044/2020 e 1251/2020 (nuova tempistica per l'anno 2020);
- la GC. n. 129 del 25/08/2020 (approvazione requisiti e criteri per l'erogazione del fondo – annualità 2020);
- la determinazione 3° Settore – Servizi Tecnici n. 358 del 2/08/2020 (approvazione modulistica);

RENDE NOTO

- che con Decreto 6 maggio 200 il MIT ha ripartito le disponibilità anno 2020 assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, riconoscendo alla Regione Marche una dotazione di € 1.584.828,42,
- che dunque **dal 28/08/2020 al 27/09/2020** i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere i contributi di sostegno all'accesso degli alloggi in locazione per l'anno 2020, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Possono presentare domanda di contributo i cittadini che **alla data di pubblicazione del presente bando (28/08/2020)**, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con l'esercizio dell'opzione "cedolare secca" o con i versamenti annuali dell'imposta di registro;
- b) canone mensile di locazione al netto degli oneri accessori, non superiore a € 450,00, come disposto con delibera di G.C. n. 129 del 25/08/2019;
- c) essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
- d) conduzione di un alloggio di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli) e non appartenente al patrimonio di ERP sovvenzionata;
- e) cittadinanza italiana o di altro Stato aderente all'Unione Europea, ovvero cittadinanza di Stato non aderente all'Unione Europea, con titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possesso del permesso di soggiorno in corso di validità di durata biennale, che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi della vigente normativa in materia di immigrazione;
- f) residenza o prestazione di attività lavorativa nell'ambito della Regione Marche da almeno 5 anni ininterrotti e attuale residenza anagrafica nell'alloggio sito nel Comune di Monte San Vito per il quale si richiede il contributo (vengono presi in considerazione anche eventuali contratti di locazione precedenti sempre nell'ambito territoriale comunale, riferiti all'anno 2020, e purché continuativi con residenza nell'immobile);
- g) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non

risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico alla data di presentazione della domanda;

h) valore ISEE ed incidenza del canone annuo rientrante nel limite di seguito indicato:

- **Fascia A:** valore ISEE non superiore a **Euro 5.977,79** rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30%;
- **Fascia B:** valore ISEE non superiore a **Euro 11.955,58** corrispondente all'importo annuo di due assegni sociali 2019, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 40%;

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo familiare monopersonale.

ART. 2 - NOZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico **alla data di presentazione della domanda**. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL REDDITO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per essere ammessi alle graduatorie, di cui al successivo art. 9, è quella risultante dalla certificazione ISEE, ai sensi del DPCM 159/2013 (ISEE 2020).

In caso di attestazione ISEE pari a zero:

- il richiedente deve attestare nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la fonte di sostentamento, pena l'esclusione dal beneficio.

ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovranno essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune presso l'Ufficio Tecnico Comunale – Via Matteotti n. 2 (sede comunale) 1° piano, e dovranno essere complete di tutti gli allegati previsti nel modulo stesso. L'Ufficio è aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e il martedì dalle 15:15 alle 17:45.

Il modulo della domanda è scaricabile anche dal sito <http://www.montesanvito.pannet.it/>.

Si informa che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 della L. 183/11 in materia di semplificazione amministrativa, il Comune acquisirà d'ufficio le informazioni reperibili in via telematica e in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni.

LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE AL PUNTO DA NON POTER CONSENTIRE LA NORMALE PROCEDURA DI ISTRUTTORIA SARANNO ESCLUSE.

ART. 5 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire al Comune di Monte San Vito **non oltre il giorno 27/09/2020**, mediante una delle seguenti modalità:

- mediante consegna a mano entro le ore 13:00 del giorno 27/09/2020 all'ufficio Protocollo presso la sede comunale di via Matteotti, n. 2 – piano primo, aperto i lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e il martedì dalle ore 15:15 alle ore 17:45;
- mediante raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Monte San Vito – 3° Settore Servizi Tecnici – via Matteotti, n. 2 – 60037 MONTE SAN VITO;
- mediante PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.montesanvito.an.it.

Unitamente alla domanda di ammissione a contributo dovrà essere consegnata:

- la documentazione (ricevute valide ai fini fiscali o attestazione del proprietario dell'immobile avvalorata da documento di identità valido) comprovante la regolarità del pagamento del canone locativo per l'anno 2020. Per chi effettua il pagamento tramite bonifico bancario o addebito in conto corrente di un istituto di credito dovranno essere fornite ricevute rilasciate dal medesimo istituto da cui si possa evincere il nominativo del richiedente l'operazione, il nominativo del beneficiario ed il periodo e la causale a cui il pagamento si riferisce;
- la copia del contratto di locazione regolarmente registrato ed in regola con l'esercizio dell'opzione "cedolare secca" o con i versamenti annuali dell'imposta di registro.

Le domande spedite mediante raccomandata postale sono regolari se la data del timbro di partenza è compresa entro il predetto termine e se corredate di copia fotostatica del documento di identità.

TUTTE LE DOMANDE CONSEGNATE O SPEDITE DOPO I TERMINI INDICATI SARANNO ESCLUSE.

ART. 6 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettuerà su tutte le domande pervenute i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d'intesa con l'INPS e con l'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi dell'art. 11 del DPCM 159/13, il Comune effettua controlli avvalendosi degli archivi in proprio possesso e provvedendo ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

Anche in esito a tali controlli, il Comune potrà segnalare all'Agenzia delle Entrate i nominativi dei soggetti ai fini della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di Finanza.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la documentazione necessaria al prosieguo dell'istruttoria.

Qualora il cittadino si rifiuti di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.

Art. 7 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli accessori, rispetto al valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ai sensi del DPCM 159/2013 con i seguenti criteri:

- Fascia A: valore ISEE non superiore ad € 5.977,79 - il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISEE sino al 30% per un massimo corrispondente a 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale 2020 (€ 2.988,90);
- Fascia B: valore ISEE non superiore ad € 11.955,58 - il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISEE sino al 40% per un massimo corrispondente a 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale 2020 (€ 1.494,45) ;
- Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone annuo di locazione.

Art. 8 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi, erogati dal Comune o da altri enti sovraordinati, per la locazione e/o deposito cauzionale relativamente al medesimo periodo (anno 2020).

Nel caso il richiedente abbia percepito un contributo durante il corso dell'anno 2020, **questi avrà cura di dichiararlo al momento della presentazione della domanda.**

Al ricorrere delle ipotesi di cui al comma precedente, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Il contributo concesso non è cumulabile con le detrazioni di imposta sul reddito 2020 delle persone fisiche per i conduttori di alloggi in locazione, così come disposto dall'art. 10 comma 2, della Legge n. 431/98.

Art. 9 - GRADUATORIA

I richiedenti saranno collocati in due graduatorie relative alle fasce di reddito secondo l'ordine decrescente della percentuale di incidenza del canone di affitto annuo sul valore ISEE:

- Fascia A: corrispondente a nuclei familiari il cui valore di reddito ISEE sia uguale o inferiore ad € 5.977,79, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione risulti non inferiore al 30%.
- Fascia B: corrispondente a nuclei familiari il cui valore di reddito ISEE sia uguale o inferiore ad € 11.955,58, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione risulti non inferiore al 40%.

Nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, la posizione in graduatoria sarà determinata dal valore ISEE più basso.

Art. 10 - RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI

Il fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione verrà ripartito a quanti collocati nelle graduatorie di cui all'art. 9 in maniera proporzionale all'effettivo finanziamento regionale.

Art. 11 - MODALITA' DI EROGAZIONE

L'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione.

Non si procede alla liquidazione nei casi seguenti:

- a) per decesso del beneficiario in un nucleo familiare monopersonale;

- b) in caso di mancato pagamento dei canoni successivi alla data di presentazione della domanda; i contributi integrativi destinati ai conduttori verranno così erogati da questo Comune al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima;
- c) se il contributo da erogare è inferiore a € 50,00 (secondo quanto stabilito dal par. 5 Allegato A alla DGR 1288/2009).

I contributi in questione rimangono nel fondo a disposizione per essere distribuiti ai rimanenti beneficiari secondo le modalità previste dalla normativa sopracitata.

Si pone in evidenza che potenziali ulteriori fondi che si rendessero disponibili per la finalità in oggetto potranno essere utilizzati per soddisfare l'eventuale fabbisogno rimasto ancora inevaso di aspiranti assegnatari, utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 9.

Monte San Vito, 28/08/2020

F.to II Responsabile del 3° Settore – Servizi Tecnici
Ing. Matteo Astolfi

Informativa art. 13 Regolamento 2016/679/UE – sul procedimento e trattamento dei dati personali

Incaricati	E' autorizzato al trattamento ,in qualità di Responsabile 3° Settore – Servizi Tecnici, l'Ing. Matteo Astolfi.
Finalità	I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla procedura per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di contributo di sostegno all'accesso degli alloggi in locazione (L. 431/98).
Modalità	Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.
Ambito comunicazione	I dati verranno trattati dagli addetti al procedimento. Sono comunicati alla Regione Marche e possono essere comunicati al Ministero Finanze, Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati verranno comunicati all'istituto di credito per l'emissione dell'eventuale assegno relativo al contributo di cui trattasi.
Obbligatorietà	Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.
Diritti	L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, rivolgendosi al Responsabile della protezione.